

Associazione: Gli Argonauti APS
P.zza Cavalieri della S.S. Annunziata Collegno (To)
Codice Fiscale: 95513320010

Verbale del Assemblea Straordinaria "Gli Argonauti APS"

In data **14 maggio 2021 alle ore 18,30**, si è riunita presso la **Sala delle Arti, Parco Gen. C.A. Dalla Chiesa Via Torino 9, Collegno l'Assemblea dell'Associazione Gli Argonauti APS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:**

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 12

dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, **Signor. Migliari Renato.....**,
che,

constatato che sono presenti **n. 26** soci aventi diritto al voto su **n. 43** soci iscritti all'Associazione (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art. 10. art. 11.** e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora Marina Capra

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare

lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

La modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere la reinscrizione nel Registro provinciale delle APS, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RLJNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo, che è già stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo nella seduta del **03/05/2021**

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le Associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità (oppure con il voto favorevole di n. 26 voti espressi e n. 17 voti contrari), delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art. 82, c. 5 del Codice del Terzo settore) ma è soggetto all'imposta di registro.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore. **19,00**

Il Presidente
segretario verbalizzante

[Firma del Presidente]
[Firma del segretario verbalizzante]

Registrato in P.A. n. _____

al n. **1160**

Esatto Euro **ESENTE**

Il Funzionario
R. M. TORRIONE

Firma su delega del Direttore Provinciale
Codice Fiscale 95513320010 **GIACOMO**

31 MAG 2021



STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE



Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.lgs. n. 117/2017

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "Gli Argonauti APS"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituito conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss. mm. ii. "Codice del Terzo Settore" l'Associazione di Promozione Sociale "Gli Argonauti APS" siglabile "Gli Argonauti APS".
2. L'Associazione ha sede nel Comune di Collegno. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve comunque essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dall'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.
3. La durata dell'APS non è predeterminata ed essa e può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art.16.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'APS è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
2. L'APS persegue le seguenti specifiche finalità:

Promozione di politiche culturali volte a sostenere processi virtuosi di riqualificazione delle periferie urbane, nello specifico il territorio della città di Collegno in provincia di Torino.

Promozione di attività artistiche e culturali atte ad evitare la marginalizzazione e il degrado urbano, favorendo la socializzazione e l'aggregazione dei suoi abitanti giovani, meno giovani e ragazzi.

[Handwritten signatures and initials]
Pag. 1

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'APS si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:
lettera i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'APS intende svolgere le seguenti attività:

Laboratori artistici per sviluppare la manualità, la conoscenza dell'arte di modellare l'argilla, dipingere tele, incidere lastre ecc. al fine di creare interessi al di fuori del lavoro quotidiano, favorire momenti di scambio, di aggregazione e conoscenza reciproca. Coinvolgimento di esperti docenti per stimolare la sfera creativa, lo sviluppo armonioso, la consapevolezza e l'autostima dei ragazzi, dei giovani e degli anziani.

Organizzazione di mostre, esposizioni di personalità emergenti oltre a quelle degli allievi che partecipano ai laboratori organizzati dall'Associazione, concorsi a tema.

1. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'APS in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;
2. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'APS tramite il quale svolge l'attività, soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'APS. Sono in ogni caso vietati i rimborsi di tipo forfettario.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'APS di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;
4. L'APS ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice;
5. L'APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'APS, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
 - Quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
 - Finanziamenti del Fondo Sociale Europeo ed altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno le attività dell'APS;
 - Erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - Entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - Eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e ss. mm. ii;
2. L'esercizio sociale dell'APS ha inizio il 15 settembre e termina il 14 settembre dell'anno successivo.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone per l'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'APS, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
5. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'APS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. L'APS è stata costituita ai sensi del comma 1 art. 35 del Codice del Terzo Settore -D.lgs. n. 117/2017.
2. Il numero dei soci dell'APS è illimitato. Possono far parte dell'APS tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a 7 persone fisiche) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
3. L'adesione all'APS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione e esclusione dei soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi.
2. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'APS.
3. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
4. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci;
5. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione;
6. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea;
7. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile;
8. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
 - Non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - Senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 3 mesi dal sollecito scritto,
 - Svolga attività contrarie agli interessi dell'APS;
 - In qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'APS.
9. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.
10. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
11. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
12. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata, ne hanno alcun diritto sul patrimonio dell'APS.



[Handwritten signatures and initials]

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'APS e alla sua attività;
2. I soci hanno diritto:
 - Di partecipare a tutte le attività promosse dall'APS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'APS;
 - Di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - Di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
 - Di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
3. I soci sono tenuti:
 - All'osservanza dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

A mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'APS;
Al pagamento nei termini della quota associativa.



Art. 8

Quota associativa

1. I soci devono corrispondere, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'iscrizione la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile;
2. L'adesione all'APS non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9

Organi dell'APS

Sono organi dell'APS:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente.

clubs *MP* *megm*

lgna A- *ke* *lye AA-*

Art. 10

Assemblea dei soci

1. l'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'APS, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'APS, è ordinaria in tutti gli altri casi;
2. l'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto;
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 20 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente;
4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
5. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso la delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione;
6. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 3 associati;

Art. 11

Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega;
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati;
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
4. L'Assemblea ordinaria:

- Approva il bilancio ai sensi dell'art.13 del Codice e la relazione di attività

- Discute e approva i programmi di attività;
- Elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- Approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- Delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- Delibera sull'esclusione degli associati;
- Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- Delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obbiettivi definiti dall'APS;
- Determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 12

Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dell'art.10;
2. Per deliberare lo scioglimento dell'APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o in delega sia in prima che in seconda convocazione;
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 sino a un massimo di 9 consiglieri scelti in maggioranza tra i soci che rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 4 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti; si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eleggendo Consiglio direttivo;
3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario;
4. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'APS, e in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'APS; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo,
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione;
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo;
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'APS, entro un massimo stabilito dall'Assemblea dei soci;
8. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'APS, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - Attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - Redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice e la relazione di attività;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - Sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - Sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - Delibera i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
 - Approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;
 - Ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o gli esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
9. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo;
10. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni 2 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3/5 dei componenti.

- ieri
ite,
in
PS;
o il
o, il
la
ino
to
nte
lea
enz
ere
illo
ito
a i
ne
no
ne
gli
to.
ste
si
on
dal
lio
vi
dei
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 6 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
 12. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro dei Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.
 13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto di maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera NON APPROVATA.
 14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza;
 15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 14

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno;
2. Ha la rappresentanza legale dell'APS di fronte a terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'APS; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'APS; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci;
3. In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente;
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art.15

Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'APS intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

- Il libro dei soci;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali;
- E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Scioglimento

- ## Art. 18

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.lgs. n. 117/2017.

Maria
Maria Grazia Mecore
Antonio Romano
Francesco
Anna Maria
Anna Maria

Pag. 10